



Bruxelles, 12.4.2017  
COM(2017) 212 final

ANNEX 2

**ALLEGATO**

*della*

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO,  
AL CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO**

**Undicesima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento**

## Allegato 2: Ricollocazioni dall'Italia al 10 aprile 2017

Stato membro	Impegno formale <sup>1</sup>	Ricollocazioni effettive	Impegno giuridicamente previsto nelle decisioni del Consiglio <sup>2</sup>	% dell'impegno giuridico effettivamente soddisfatto
Austria <sup>3</sup>			462	0%
Belgio	270	121	1397	9%
Bulgaria	140		471	0%
Croazia	36	9	374	2%
Cipro	45	10	139	7%
Repubblica ceca	20		1036	0%
Estonia	8		125	0%
Finlandia	730	602	779	77%
Francia	970	327	7115	5%
Germania	3510	1481	10327	14%
Ungheria			306	0%
<i>Islanda</i>				
Irlanda	20		360	0%
Lettonia	105	27	186	15%
<i>Liechtenstein</i>	0			
Lituania	110	8	251	3%
Lussemburgo	110	61	248	25%
Malta	47	47	53	89%
Paesi Bassi	625	521	2150	24%
<i>Norvegia</i>	815	679		
Polonia	35		1861	0%
Portogallo	388	299	1173	25%
Romania	760	45	1608	3%
Slovacchia			250	0%
Slovenia	60	34	218	16%
Spagna	175	144	2676	5%
Svezia <sup>4</sup>	850	39	1388	3%
<i>Svizzera</i>	830	547		
<b>TOTALE</b>	<b>10 659</b>	<b>5 001</b>	<b>34 953</b>	<b>14%</b>

<sup>1</sup> Trasmesso tramite DubliNet ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della decisione del Consiglio.

<sup>2</sup> Non comprende circa 8 000 persone ancora da assegnare ai sensi della prima decisione del Consiglio e le assegnazioni nell'ambito dei 54 000 posti.

<sup>3</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2016/408 del Consiglio, del 10 marzo 2016, relativa alla sospensione temporanea della ricollocazione del 30% dei richiedenti assegnati all'Austria a norma della decisione (UE) 2015/1601 che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia.

<sup>4</sup> Decisione (UE) 2016/946 del Consiglio, del 9 giugno 2016, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio della Svezia, conformemente all'articolo 9 della decisione (UE) 2015/1523 e all'articolo 9 della decisione (UE) 2015/1601 che istituiscono misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia.